

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA MILANO
ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI CON AVVISO
SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LEGNANO
RICORSO Reg. Ric. 817/2026 – SEZIONE IV

Nell'interesse di ----- (c.f.:-----), nato a -----, il -/-/,
---, residente a ---, via ----n. ----, elettivamente domiciliato in Milano, Via
San Vincenzo n. 9, presso lo Studio dell'Avv. Sarina Amata
(c.f.:MTASRN62B63I199P- tel.-fax: 0289423158 –pec:
sarina.amata@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al ricorso già depositata nel fascicolo telematico

(Ricorrente)

Nella causa n. 817/2026 Reg. Ric. nei confronti di

-COMUNE DI LEGNANO, (c.f.: 00807960158), in persona del Sindaco
pro tempore, domiciliato per la carica in Piazza San Magno, 9 - 20025
Legnano (MI), avente domicilio digitale alla PEC:
comune.legnano@cert.legalmail.it estratta dal registro PP.AA.

(Resistente)

**-ALER - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE
MILANO**, (c.f.: 01349670156), in persona del legale rappresentante pro
tempore, Viale Romagna n. 26, Milano, avente domicilio digitale alla PEC:
protogen@pec.aler.mi.it estratta dal registro INI-PEC

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

Sig.ra....., (c.f.:-----), residente in ---, Via ---- n----, (ID n. ----)

(Controinteressato)

Premesso che

-il ricorrente ha presentato Ricorso al Tar della Lombardia di Milano, ritualmente notificato a mezzo pec al Comune di Legnano e all'Aler - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano e a mezzo UNEP a un controinteressato, Ricorso di seguito integralmente trascritto

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

LOMBARDIA-MILANO

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Per ----- (c.f.:-----), nato a -----, il --/--/---, ---, residente a ---, via ----n. ----, elettivamente domiciliato in Milano, Via San Vincenzo n. 9, presso lo Studio dell'Avv. **Sarina Amata** (c.f.:MTASRN62B63I199P- tel.-fax: 0289423158 -pec: sarina.amata@milano.pecavvocati.it) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto.

Il su nominato difensore dichiara, ad ogni effetto di legge, di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente numero di telefax 02. 89423158, ovvero all'indirizzo di p.e.c. sarina.amata@milano.pecavvocati.it

(Ricorrente)

CONTRO

-COMUNE DI LEGNANO, (c.f.: 00807960158), in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica in Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI), avente domicilio digitale alla PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it estratta dal registro PP.AA.

(Resistente)

-ALER - AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO, (c.f.: 01349670156), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Viale Romagna n. 26, Milano, avente domicilio digitale alla PEC: protogen@pec.aler.mi.it estratta dal registro INI-PEC

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

-----, (c.f.:-----), residente in ---, Via ---- n----,

(ID n. -----)

(Controinteressato)

OGGETTO: Annullamento/rettifica previa sospensiva delle Graduatorie definitive pubblicate, rispettivamente il 05/12/2025 e il 09/12/2025, dal Comune di Legnano e da Aler Milano (Comune di riferimento Legnano) [**Doc. 1** e **Doc. 2**] relativamente all'Avviso Pubblico n. 11901 – Offerta abitativa 2025 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale Altomilanese, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui è stato attribuito il minor punteggio di 38,041 e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi .

FATTO

In data 17/10/2025, il ricorrente ha presentato Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico n. 11901 – Offerta abitativa 2025 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale Altomilanese; alla detta Domanda è stato attribuito l'ID n. 7109963 [**Doc. 3**].

Attualmente il ricorrente risulta inserito nelle Graduatorie Definitive, pubblicate in data 05/12/2025 dal Comune di Legnano e in data 09.12.2025 da Aler Milano (Comune di riferimento Legnano), con punteggio ISBAR pari a 38,041 [**Doc. 1** e **Doc. 2**], punteggio determinato dalla sommatoria dei seguenti punteggi:

- punteggio del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa: 6,000
- punteggio del periodo di residenza sul territorio regionale: 6,000
- punteggio della condizione di disagio familiare: 9,000
- punteggio della condizione di disagio abitativo: 12,000
- punteggio della condizione di disagio economico: 5,041 [**Doc.3**].

Riesaminando la propria Domanda il sig. ----- si è avveduto che nella stessa **per mero errore materiale** ha indicato alla voce “valore ISEE” e alla voce “valore del patrimonio” l’importo di €. 3.836,00 in luogo del corretto valore di €. “0,00” [Doc. 3 e Doc. 4].

Come risulta dall’attestazione ISEE del ricorrente, infatti, il valore ISEE e il valore del Patrimonio sono entrambi pari a “0,00” [Doc. 4].

Il detto errore ha impedito al ricorrente, allo stato senza fissa dimora, di conseguire la priorità nell’assegnazione per la “*condizione di indigenza*”, priorità riservata ai richiedenti con ISEE di valore inferiore ad €. 3.000,00. Al contempo, siffatto errore gli ha comportato l’attribuzione di un punteggio inferiore alla voce della Domanda “*Punteggio della condizione di disagio economico*”.

Siffatto punteggio, così come previsto al punto 12) dell’Avviso pubblico n. 11901 [Doc. 5] viene calcolato infatti in base al valore dell’ISEE.

Il detto errore incolpevole commesso dal sig. ----- all’atto della compilazione della Domanda, pertanto, ha comportato l’attribuzione alla voce “*Punteggio della condizione di disagio economico*” del punteggio di 5,041 e non già di 6 punti, con conseguente decurtazione di 0,959 punti a danno dello stesso.

Ne consegue che senza siffatto errore materiale il sig. ----- non solo avrebbe conseguito un punteggio ISBAR di 39 punti e non già di 38,041 punti ma, al contempo, avrebbe maturato il diritto alla priorità nell’assegnazione per la condizione di indigenza.

Il ricorrente, pertanto, stante l’errore materiale in cui era incorso all’atto della compilazione e presentazione della Domanda, ha chiesto, prima verbalmente e successivamente a mezzo pec inviata al Comune di Legnano, la regolarizzazione della propria Domanda.

La detta richiesta, tuttavia, è stata negativamente riscontrata dal Comune di Legnano con nota pec in cui si legge “*La presente al fine di rispondere alla sua nota protocollo N. 88914/2025 del 12-12-2025:*

- 1. Verifica d’ufficio dell’ISEE: le verifiche vengono fatte dall’ufficio competente in fase di eventuale assegnazione dell’alloggio;*
- 2. Riesame della domanda ERP ID 7109963: nel caso la sua domanda risultasse assegnataria di alloggio, verrà effettuata la verifica della stessa e, di conseguenza, anche dell’ISEE” [Doc. 6].*

Il ricorrente, con l’attribuzione dell’esatto punteggio e il riconoscimento della priorità nell’assegnazione per la condizione di indigenza, può ricoprire all’interno delle Graduatorie definitive in questione una migliore posizione con conseguente maggiore chance di essere individuato quale assegnatario di alloggio popolare.

Lo stesso, a seguito di sfratto, non ha una fissa dimora e talvolta viene ospitato da amici e conoscenti. Da pochi mesi lavora con contratto a tempo determinato come addetto alle pulizie sui treni. Il suo unico sostentamento economico è rappresentato dal modesto stipendio percepito, entrata insufficiente per far fronte al disagio abitativo. Inoltre, stante la precarietà economica in cui versa e l’incertezza legata alla temporaneità del contratto di lavoro, il sig. ----- è impossibilitato a reperire un alloggio sul libero mercato.

DIRITTO

Le Graduatorie definitive che si impugnano sono nulle e/o annullabili e/o illegittime e come tali devono essere rettificate per i seguenti motivi:

Riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile;

Eccesso di potere;

Violazione di legge ed erronea interpretazione della normativa vigente.

Come esposto in fatto, all’atto della compilazione della Domanda, il sig. ----
----- non ha indicato correttamente il valore ISEE e il valore del patrimonio posseduto.

Dall'attestazione ISEE, valida all'atto della compilazione della Domanda, risulta che l'ISEE e il Valore del patrimonio del ricorrente erano pari a 0,00 euro.

Lo stesso, tuttavia, **per mero errore materiale** ha dichiarato per entrambi i valori l'importo di euro 3.836,00, importo corrispondente invece ai *“Redditi aggiornati dei componenti per i quali sia variata la situazione lavorativa”*.

In base all'Avviso pubblico che a sua volta richiama l'art. 13 e l'art. 15 del Regolamento Regionale 4/2017, i nuclei che hanno dichiarato un Isee pari o inferiore a euro 3.000,00 hanno diritto al riconoscimento della priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza.

Inoltre, in base al valore Isee dichiarato varia anche il punteggio assegnato per la *“condizione di disagio economico”*, che per coloro che dichiarano un valore Isee pari a 0,00 euro ammonta a punti 6,00, come previsto dal punto 12) dell'Avviso pubblico 11901 [**Doc. 5**].

Il ricorrente, invece, avendo dichiarato per mero ed evidente errore materiale un valore Isee superiore a 3.000,00 euro, non solo non ha ottenuto la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza, ma ha persino ottenuto il minor punteggio per la condizione di disagio economico di 5,041 punti e non già quello spettante pari a punti 6,00.

È evidente che nel caso di specie si è in presenza di un **errore scusabile**, errore scusabile che l'Amministrazione è tenuta a riconoscere in quanto la regolarizzazione della Domanda del ricorrente, sulla base di requisiti già in possesso all'atto della presentazione della stessa, non comporta alcuna integrazione documentale a danno degli altri soggetti inseriti in graduatoria e non lede la *par condicio* tra gli stessi.

Ancora, è del tutto irrilevante quanto affermato dal Comune di Legnano, ossia che *“1. Verifica d'ufficio dell'ISEE: le verifiche vengono fatte dall'ufficio competente **in fase di eventuale assegnazione dell'alloggio**;*

2. Riesame della domanda ERP ID 7109963: nel caso la sua domanda risultasse assegnataria di alloggio, verrà effettuata la verifica della stessa e, di conseguenza, anche dell'ISEE" [Doc. 6].

Ebbene, rimanendo invariata la posizione del ricorrente all'interno delle Graduatorie definitive, è concreto e attuale il rischio che la propria Domanda non venga sottoposta alle verifiche istruttorie; inoltre, appare **discriminatorio** impedire la regolarizzazione della Domanda e del punteggio attribuito prima di tale momento: infatti, con un punteggio maggiore correttamente calcolato e con la priorità nell'assegnazione riconosciuta, il ricorrente si troverebbe in una posizione più favorevole e con una maggiore chance di essere sottoposto alle verifiche istruttorie e quindi di essere assegnatario di alloggio popolare.

Ancora si osserva che l'Amministrazione, a seguito delle opportune verifiche, così come può variare il punteggio *in peius* è tenuta anche a riconoscere il punteggio aggiuntivo dovuto o la priorità qualora inizialmente esclusa e questo deve poter avvenire in qualsiasi momento laddove i requisiti ricorrano già all'atto della presentazione della Domanda.

Nel caso in esame è evidente l'errore scusabile in cui è incorso il ricorrente in occasione della compilazione della Domanda in questione, pertanto, è pacifico il diritto dello stesso alla rettifica delle impugnate graduatorie con l'attribuzione dell'esatto punteggio e il riconoscimento della priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza, posto che questo comporta solo la **regolarizzazione** della Domanda a suo tempo presentata, in base a requisiti già posseduti, e **non già l'integrazione della stessa.**

Sul punto si rammenta che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che *"La richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici"* (tra gli altri v. TAR

Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 5824 del 19 dicembre 2016; TAR Lazio, Sez. III ter – 2188 del 2017).

Giurisprudenza questa da cui si desume che anche in presenza di evidente errore materiale nella compilazione della Domanda è possibile la modifica della graduatoria già definitiva.

Appare *ictu oculi* che il riconoscimento della condizione di indigenza con la relativa priorità nell'assegnazione e l'attribuzione del giusto punteggio ISBAR collocherebbe il ricorrente nelle Graduatorie definitive in questione in una posizione più vantaggiosa rispetto alla posizione attuale.

Di fatto, è molto probabile che, con l'attuale punteggio e senza la priorità nell'assegnazione, la Domanda del ricorrente non sarà oggetto di verifica istruttoria da parte del Comune di Legnano e da parte di Aler Milano, stante il numero esiguo di alloggi disponibili e le lunghe tempistiche richieste per un eventuale quanto improbabile scorrimento delle Graduatorie.

Non riconoscere nel caso di specie l'errore scusabile equivale a negare al ricorrente l'assegnazione di un alloggio popolare, con conseguente grave violazione di un diritto fondamentale della persona, quale il **diritto all'abitazione**.

Diritto, nel caso in esame, rafforzato dallo **stato di indigenza** e dall'**assoluta impossibilità per il ricorrente di reperire un alloggio sul mercato**.

La Corte Costituzionale ha in più occasioni affermato che «*Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona*» (Corte Costituzionale, sent. n. 119 del 24 marzo 1999).

Anche l'art. 25 della Dichiarazione ONU statuisce che «*Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, **all'abitazione** e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà*».

Ebbene, è evidente l'interesse del ricorrente all'inserimento con il giusto punteggio e al riconoscimento della priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza nelle impugnate Graduatorie.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Si chiede la sospensiva del provvedimento impugnato perché si ravvisa il *fumus boni iuris*, ossia la parvenza del diritto del ricorrente alla regolarizzazione della Domanda con riconoscimento della priorità nell'assegnazione e del corretto punteggio ISBAR.

Nelle more del giudizio, il ricorrente, senza il riconoscimento della priorità nell'assegnazione e del corretto punteggio ISBAR, stante l'attuale posizionamento nelle graduatorie, viene di fatto privato della possibilità di essere assegnatario di alloggio popolare, con conseguente danno grave ed irreparabile (*periculum in mora*).

Il ricorrente, stante le precarie condizioni economiche in cui versa, è impossibilitato a reperire un alloggio sul libero mercato e come tale è costretto a vivere nell'assoluta precarietà abitativa, dorme dove capita e, per la cura della propria persona, talvolta ottiene la disponibilità di amici e conoscenti per usufruire dei servizi igienici delle loro abitazioni e in mancanza è costretto a usufruire dei bagni pubblici.

Per i motivi sopra esposti, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'ILL.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia-Milano

Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via cautelare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere le impugnate Graduatorie nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui attribuiscono il minor punteggio ISBAR di 38,041 e non già di 39,000 ed ogni provvedimento ad esse presupposto, consequenziale e/o connesso;

2) Nel merito, annullare le Graduatorie impugnate nella parte in cui non riconoscono al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di

indigenza e nella parte in cui attribuiscono il minor punteggio ISBAR di 38,041 e i provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi e per l'effetto condannare controparte a riconoscere al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e l'esatto punteggio ISBAR di 39,000.

3) Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, Legge n. 448/99 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che il contributo unificato non viene versato stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a carico dello Stato [**Doc. 7**].

Si produce:

Doc. 1) Estratto Graduatoria definitiva pubblicata dal Comune di Legnano il 05/12/2025;

Doc. 2) Estratto Graduatoria definitiva pubblicata da Aler Milano (Comune di riferimento Legnano) il 09/12/2025;

Doc. 3) Domanda di partecipazione;

Doc. 4) Attestazione ISEE;

Doc. 5) Avviso Pubblico n. 11901;

Doc. 6) Lettera di riscontro del Comune di Legnano;

Doc. 7) Delibera di ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

Milano, lì 02/02/2026

Avv. Sarina Amata”

-Il suddetto ricorso è stato iscritto a ruolo e rubricato al **n. Reg. Ric. 817/2026**. La causa è stata assegnata alla **IV sez. del Tar Lombardia Milano**.

-Successivamente è stata fissata l'udienza camerale per la discussione dell'istanza cautelare di sospensione al 10.04.2026.

-A seguito dell'udienza del 10 aprile 2026, il TAR Milano– Sezione IV – con l'**Ordinanza Collegiale n. 419/2026, pubblicata il 13.04.2026**, ha

ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue: “*deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria all’Avviso Pubblico n. 11901 - Offerta abitativa 2025 (Comune di Legnano), i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso e che, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti di cui agli artt. 41 comma 4 e 49, comma 3 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, con le seguenti modalità: A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Legnano dal quale risulti: 1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2) l’indicazione dell’amministrazione intimata, provvedendo tuttavia a rendere non riconoscibile il nome e cognome della parte ricorrente per ragioni di tutela della riservatezza; 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4) l’indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell’Avviso n. 9500/Piano 2024 per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Legnano; 5) l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6) l’indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Legnano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un’attestazione relativa all’avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l’avviso di cui alla precedente lett. A)”.

Tutto ciò premesso

ad integrazione del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza Collegiale n. 419/2026, pubblicata il 13/04/2026, emessa dal Tar Lombardia –Milano, Sez. IV, nella causa reg ric. n. 817/2026, che ha ordinato e autorizzato la notifica PER PUBBLICI PROCLAMI sul sito Web istituzionale del Comune di Legnano, si notifica il presente atto ai soggetti controinteressati individuati come **i soggetti inseriti nella**

graduatoria dell'Avviso Pubblico n. 11901 – offerta abitativa 2025 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Legnano, i quali potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso.

Si avvisano altresì i controinteressati che lo svolgimento del Processo Reg. Ric. n. 817/2026, Tar Lombardia –Milano, Sez. IV, può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Per quanto sopra, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso rassegna le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di seguito trascritte, e

CHIEDE

che l'ILL.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia-Milano Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via cautelare, per i motivi esposti in narrativa, sospendere le impugnate Graduatorie nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui attribuiscono il minor punteggio ISBAR di 38,041 e non già di 39,000 ed ogni provvedimento ad esse presupposto, consequenziale e/o connesso;

2) Nel merito, annullare le Graduatorie impugnate nella parte in cui non riconoscono al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui attribuiscono il minor punteggio ISBAR di 38,041 e i provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi e per l'effetto condannare controparte a riconoscere al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e l'esatto punteggio ISBAR di 39,000.

3) Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, Legge n. 448/99 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e che il contributo unificato non viene versato stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.

Milano, 18.04.2026

Avv. Sarina Amata

Richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Legnano per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria dell'Avviso Pubblico 11901-offerta abitativa 2025 (Comune di Legnano), come da Ordinanza del Tar Lombardia di Milano, Reg. Prov. Cau. n. 419/2026, emessa nella Causa n. 817/2026 Reg. Ric. con pubblicazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della stessa avvenuta in data 13.04.2026.

La scrivente difesa, in nome e per conto della parte ricorrente, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati individuati come i soggetti inseriti nella graduatoria dell'Avviso Pubblico n. 11901 – offerta abitativa 2025 per l'assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Legnano, che potrebbero essere danneggiati in caso di accoglimento del ricorso,

CHIEDE

al Comune di Legnano, in persona del Sindaco pro tempore,

-di procedere alla pubblicazione sul sito web Istituzionale del Comune di Legnano:

- dell'Atto di integrazione del contraddittorio relativo al ricorso Reg. Ric. n. 817/2026 pendente avanti il Tar per la Lombardia di Milano;
- del Ricorso introduttivo del giudizio;
- dell'Ordinanza n. 419/2026 emessa dal Tar Lombardia – Milano, pubblicata il 13/04/2026;
- dell'Avviso sintetico riportante i dati salienti della causa in questione;

-di non rimuoverli dal proprio sito fino alla data dell'avvenuta pubblicazione della sentenza definitiva;

-di voler trasmettere alla scrivente difesa un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione di quanto sopra

Milano, 18.04.2026

Avv. Sarina Amata